



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n _____ R.G. avente ad oggetto:

OPPOSIZIONE AL PRECETTO e AGLI ATTI ESECUTIVI (artt. 615, 1° co., 617, c.1, c.p.c.)

e vertente tra:

_____, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo,93 presso lo studio dell' avvocato Luciano Coppola, dal quale è rappresentato e difeso,come in atti;

OPPONEN-

TE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'avvocato _____,come da mandato in atti, e presso il cui studio domicilia in _____.

OPPOSTO

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 06/05/2021 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *perrelationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.



Repert. n.

c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice;

richiamato il contenuto assertivo della citazione;

OSSERVA

, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento nn. 100201900075794-21001 con la quale veniva intimato il pagamento in favore della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale spa della somma complessiva di € 35.961,25 e del ruolo in esso menzionato, quale importo dovuto per “recupero agevolazioni l. 662/1996 comunicazione di surroga Medio Credito Centrale S.P.A. a seguito escussione garanzia, cui aveva avuto accesso la società

; lamentando la illegittima riscossione a mezzo ruolo per mancanza di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c.; l’improcedibilità della riscossione esattoriale nei confronti dell’opponente per mancanza di surroga e di legittimazione quale socio della
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo impugnato, l’accoglimento della opposizione per i motivi di cui sopra. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di giurisdizione e la incompetenza funzionale del giudice adito e rilevato che i motivi proposti attenevano al merito della pretesa chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell’opposizione ex art. 617, c.1, c.p.c., nella misura in cui l’opponente risulta aver rispettato il termine perentorio dei venti giorni di legge dalla notifica dell’atto opposto per la presentazione del ricorso in opposizione agli atti esecutivi.

Sul rilevato difetto di giurisdizione e procedendo per ordine ed occupandoci innanzitutto delle questioni preliminari, va esaminata per essere subito disat-



Repert. n.

tesa l'eccezione di incompetenza (recte di difetto di giurisdizione) perché infondata; che, infatti, in punto di diritto, la giurisprudenza ha da tempo precisato che in materia di contributi pubblici, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la lite alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (ex multis, T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 01-07-2014, n. 1932); che, pertanto, vertendo in materia di opposizione all'esecuzione avverso la pretesa di ripetizione di somme erogate dal Medio Credito, gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, a seguito dell'inadempimento della società la competenza è dle Tribunale adito.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, l'opponente invero ha proposto sia opposizione agli atti esecutivi che all'esecuzione avendo contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo oltre che i vizi formali del titolo e della cartella ;invero la Suprema Corte ha chiarito che la cartella esattoriale va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorquando si contesta l'esistenza stessa del titolo esecutivo, tale azione non soggiace ad alcun termine di decadenza (Cass.3751/2016).

Per quanto concerne l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16412 del 25/07/2007 e richiamato recentemente nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020 ha ribadito che *“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per*



motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata)".

L'eccezione pertanto deve essere rigettata in quanto nonostante i rilievi sollevanti dall'opponente relativi alla mancata notifica del ruolo e degli atti prodromici alla cartella notificata, l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto a richiedere la chiamata in causa dell'ente impositore limitandosi ad eccepire un difetto di legittimazione.

Per quanto concerne la cartella impugnata, la stessa ha ad oggetto, il recupero di somme che Medio Credito, gestore del Fondo di Garanzia, avrebbe erogato all'istituto di credito a seguito dell'inadempimento della società

, della quale l'opponente ha contestato la sussistenza di un'obbligazione sullo stesso ricadente per la richiesta di pagamento formulata con la cartella impugnata.

Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. In conseguenza del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, MCC, si surroga nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del debitore, acquisendo pertanto il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sugli eventuali garanti secondo quanto stabilito dall'art. 1203 c.c. e dall'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05 nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo esecutivo.



La materia è regolata dall'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24.1.2015, convertito in della Legge 24.3.2015 n. 33 (avente proprio ad oggetto il "Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese") secondo il quale "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni." Le norme applicabili per la riscossione del credito oggetto di causa sono dunque quelle di cui al d. lgs. 46/1999 il cui art. 16, ha modificato l'art. 57 del Titolo II del DPR 602/1973, ed ha previsto che "Non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni". Dunque nell'odierno giudizio, che ha sostanzialmente la natura di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto il debitore contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata mediante la cartella di pagamento impugnata, non è possibile contestare il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione del credito, salvo che si faccia valere l'impignorabilità dei beni. Invero l'opponente lamenta la mancata notifica del ruolo sotteso alla cartella impugnata.

Nel giudizio non è stata fornita la prova della notifica del ruolo posto alla base della cartella oltre che il Mediocredito abbia provveduto alla riscossione coattiva, nel momento in cui ha corrisposto l'80% del finanziamento erogato in favore dell'Istituto di credito; la mancata dimostrazione del pagamento intervenuto e della relativa condizione per l'iscrizione a ruolo.

L'opposizione, di conseguenza, va accolta.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione come proposta;
- 2) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e cassa come per legge, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.

Manda la Cancelleria.

Nocera Inferiore, 9/8/2022

Il giudice

Dr.

